

Redditometro e antieconomicità: la lente del Fisco su tenore di vita e scelte imprenditoriali

di Massimo Conigliaro

Il piano dei controlli stilato dall'Amministrazione Finanziaria ha segnato un prepotente ritorno all'utilizzo del redditometro. L'Agenzia delle Entrate di Siracusa sta puntando anche sull'odiosa valutazione di economicità delle scelte aziendali. Si tratta di due segnali importanti, che vanno letti con attenzione.

Dopo avere sperimentato negli anni, in qualche caso abusandone e spesso senza successo, la possibilità di utilizzare la famosa lettera d) del 1° comma dell'art. 39 del D.P.R. 600/73, l'erario ha fatto rotta su accertamenti basati su dati ed elementi di fatto certi. All'induttivo puro, che impone di dimostrare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate, viene preferito oggi l'accertamento sintetico che, prendendo le mosse trasferimenti immobiliari, aumenti di capitale e, più in generale, da incrementi patrimoniali documentati (acquisto di auto di grossa cilindrata, barche, aeromobili, cavalli e beni di lusso in genere), rende molto più ardua la difesa del contribuente.

Il c.d. redditometro (art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973), a differenza di studi di settore e parametri, viene qualificato come presunzione legale "iuris tantum", coerente con l'art. 53 Cost., perché ancora l'accertamento ad elementi rigorosamente dimostrati, idonei a costituire sicura fonte di rilevamento della capacità contributiva¹.

E' noto che l'art. 38, co. 4, del D.P.R. n. 600/1973 disciplina, per le persone

¹ Cfr. Relazione Tematica dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione n. 94 del 9 luglio 2009.

fisiche, l'accertamento sintetico che mira alla rettifica della dichiarazione in relazione alle spese, per consumi e/o investimenti, che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente qualora il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, per due o più periodi d'imposta.

Il maggior reddito viene quindi presunto in base alle spese sostenute dal contribuente, quale espressione di capacità contributiva. Mentre la determinazione induttiva è finalizzata a rettificare i singoli redditi d'impresa e di lavoro autonomo, la determinazione sintetica non si preoccupa di identificare le specifiche fonti di guadagno, ma mira a rettificare il reddito complessivo delle persone fisiche, sulla base della capacità di spesa manifestata dal soggetto, attraverso la disponibilità di beni e/o servizi indici di capacità contributiva.

Trattandosi di presunzione relativa il contribuente può provare che il reddito determinabile o determinato sinteticamente è giustificato da particolari circostanze come il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalità degli ascendenti (così tra le altre la Circolare Ministeriale n. 101/E/1999). Tale prova, che può essere fornita in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) è subordinata, però, alla facoltà dell'ufficio di chiedere chiarimenti in proposito. Tale circostanza - la mera *facoltà* di chiedere chiarimenti - è fonte di possibili discriminazioni tra contribuenti: ci sarà chi potrà fornire elementi giustificativi ed evitare la notifica di un avviso di accertamento e chi no.

E' vero che il contribuente potrà fornire chiarimenti anche nelle fasi successive all'emanazione dell'atto di accertamento, ma è vero altresì che il contraddittorio è ormai diffusamente auspicato nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate. Un legislatore attento ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, avrebbe potuto - in uno dei numerosi recenti interventi in materia di accertamento- emendare il testo

normativo e prevedere anche per il sintetico l'obbligo di notificare al contribuente un propedeutico invito al contraddittorio, così da consentire di fornire eventuali chiarimenti e limitare i disagi di un contenzioso tributario, oneroso per entrambe le parti ².

L'Agenzia delle Entrate, come rilevato, ha basato la recente attività di controllo anche sulla valutazione delle scelte imprenditoriali. Tale metodologia di accertamento si caratterizza per l'analisi e sviluppo di dati ed elementi aziendali dai quali l'Amministrazione Finanziaria valuta il comportamento dell'imprenditore. E' così che imprese in perdita, elevati costi del personale, mancata distribuzione di utili, diventano per il Fisco indici di "scelte antieconomiche" e, dunque, di evasione. Tale procedimento induttivo si presenta estremamente pericoloso e, soprattutto, non contempla la possibilità che l'attività d'impresa non abbia prodotto i risultati sperati.

"Gli importi dichiarati - si legge in alcuni avvisi di accertamento - denotano una illogica gestione aziendale; il fatto poi che tale condizione di antieconomicità si sia cristallizzata nel corso degli anni successivi a quello in esame, così come risulta dalle dichiarazioni presentate, induce legittimamente a ritenere che la stessa non avrebbe potuto protrarsi a lungo senza attingere a risorse di carattere economico non dichiarate".

Tali circostanze - a giudizio dell'ente impositore - denotano l'inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso e legittimano l'ufficio a determinare i ricavi ed il reddito in via induttiva ai sensi dell'art. 39, 2° comma, D.P.R. 600/73.

A supporto di tali presunzioni, ritenute gravi precise e concordanti così da assurgere al rango di prova, vengono citate alcune delle più rigorose pronunce della Corte di Cassazione sul tema (n. 24436/2008, 23635/2008, 14428/2005)

Il sindacato dell'Amministrazione finanziaria - secondo una censurabile pronuncia della Suprema Corte - circa il comportamento antieconomico del contribuente non trova limiti nella disposizione relativa alla libertà di iniziativa

² Sia consentito sul punto il rinvio a M. Conigliaro, *Il contraddittorio preventivo rafforza il redditometro*, in *Il Sole* 24 Ore del 5 ottobre 2009.

privata (art. 41 Cost.). Una condotta non ispirata ai normali criteri di economicità dell'imprenditore (principio del massimo risultato e del minimo mezzo), in contrasto con le scelte del buon senso e prive di razionale motivazione può assumere valenza di indizio fornito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittimano il disconoscimento della deducibilità dei costi, avuto riguardo al parametro del valore normale che costituisce punto di riferimento nella valutazione fiscale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Né a tale giudizio i congruità il contribuente si sottrae attraverso la regolare tenuta delle scritture contabili (Cass. 23635/2008)

E' da rilevare però, che la stessa Amministrazione Finanziaria già con circ. min. n. 7/1496 del 30 aprile 1977, paragrafo 30, precisando quanto riportato nell'art. 39, chiariva che l'inattendibilità delle scritture contabili rappresenta "il ponte di passaggio tra l'accertamento analitico, effettuato sulla scorta delle scritture contabili e l'accertamento che da queste prescinde ..." e continua sostenendo che "quando esistono scritture regolari, l'ufficio non può prescindere se non sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, allorché, invece, le scritture medesime, per i vizi e le falsità da cui sono minate, cessano di dare la garanzia che ad esse, ove siano regolari, si accompagna, è concesso all'ufficio di rettificare il reddito sulla scorta di elementi comunque acquisiti ...".

Un accertamento induttivo, ovvero analitico con posta induttiva, deve essere quindi giustificato dalla presenza di una contabilità inattendibile ovvero con tali e tanti elementi gravi, precisi e concordanti da consentire una modalità di controllo presuntiva.

I casi pratici per i quali una contabilità potrebbe essere dichiarata inattendibile sono molteplici; il D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996 ha identificato le fattispecie che, inequivocabilmente, statuiscono *ex lege* l'inattendibilità delle scritture contabili.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento all'accertamento analitico induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i valori percentuali medi del settore non rappresentano un "fatto noto" storicamente verificato, sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 del codice civile, ma, piuttosto, il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto

una regola di esperienza. Pertanto tali valori, se non confortati da altre risultanze, sono inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 39 non costituendo presunzioni "gravi e precise", in quanto indicano, diversamente dai risultati valutativi emergenti da medie elaborate con riferimento all'andamento economico della specifica impresa interessata, solo in via ipotetica la redditività dell'impresa (così Cassazione Sent. n. 10960 del 27 febbraio 2007 dep. il 14 maggio 2007).

Laddove per le modalità concretamente seguite, un accertamento possa complessivamente ricondursi alla fattispecie dell'accertamento analitico, la ricostruzione in via induttiva della materia tassabile operata in base alla mera matematica applicazione delle percentuali di ricarico, non suffragata dal elementi di riscontro obiettivo, non è idonea a soddisfare i requisiti minimi in punto di motivazione dell'atto impositivo che, conseguentemente, deve ritenersi illegittimo e meritevole di annullamento (ex pluribus Sent. n. 390 del 21 settembre 2007, dep. il 27 dicembre 2007 della Comm. trib. reg. di Bari, Sez. distaccata di Lecce, Sez. XXII).

2 marzo 2010

Massimo Conigliaro